



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 23 DEL 20-05-2013	OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA "GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI: DOLIANOVA, BARRALI, DONORI, SERDIANA, SETTIMO SAN PIETRO E SOLEMINIS DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI DOLIANOVA". APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE".
---------------------------------------	--

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:

MELONI ROBERTO	P	ATZORI MARIA DOLORES	P
PUSCEDDU MASSIMILIANO	P	FADDA FRANCESCO	P
MARROCCU NATALIA	A	PALA ANTONIO	P
MARCEDDU CLAUDIO	P	PALA MARIA PIA	P
CASULA FILIPPO	P	ANGIUS IVAN	P
BROGI GINO	A	CASULA FRANCESCO	A
BATZELLA SALVATORE	A		

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 9 e assenti n.. 4.

Assume la presidenza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO**, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DR. MACCIOTTA DANIELE**, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 24/02/1992 n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2 in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- in base alla medesima L. 225/92 i Comuni sono indicati fra i soggetti componenti il Servizio Nazionale di Protezione civile, al quale concorrono, fra gli altri, gli enti pubblici, i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata;
- fra le strutture operative di protezione civile la legge 225 annovera le organizzazioni di volontariato;
- la protezione civile è un servizio pubblico fondamentale da fornire alla collettività ed è la risultante dell'apporto delle diverse componenti della società e, come tale, si atteggia quale sistema integrato, riveste carattere di servizio locale indispensabile così come indicano il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e il D.M. 28/5/1993;
- il D. Lgs 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- l'art. 108 del D. Lgs n° 112/98 citato, in particolare attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali;
- a norma dell'art. 70, commi 5 e 6, della L.R. 12/6/2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", i conferimenti di funzioni ai Comuni Sardi in materia di protezione civile, sono stati così articolati:
 - a) in base al comma 5, sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
 1. esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 2. esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, ossia eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) in base al comma 6, spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:
 1. attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
 2. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3. predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
4. attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5. vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
6. utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- Con la Direttiva dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna del 27/3/2006, in attuazione della Direttiva nazionale del 27/2/2004, è stato riorganizzato e strutturato il sistema di Protezione Civile Sardo, nell'ambito del quale i Comuni sono stati individuati fra le Autorità istituzionali di protezione civile a livello regionale (Art. 1) e le strutture dipendenti dai Comuni sono state considerate quali "Presidi Territoriali" (Art. 2).

- Contestualmente sono state individuate le criticità, graduate in relazione alla gravità degli eventi e delle situazioni nonché impartite disposizioni ai fini del coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali appartenenti al sistema di protezione civile.

- Con le deliberazioni della Giunta Regionale in data 28/6/2007 è stato concretizzato il passaggio delle competenze in materia di protezione civile nei confronti di Province e Comuni stabilendo fra l'altro:

- con la deliberazione n. 24/3, il trasferimento alle Province e ai Comuni, tra le altre, di competenze importanti in materia di Protezione civile e di difesa del suolo ad essa collegata;
- • con la delibera n. 24/2 è stata disposta la copertura finanziaria che dà luogo all'effettivo trasferimento delle suddette competenze;
- • con la delibera n. 24/4 sono state ripartite le somme di provenienza regionale inerenti anche la L.R. n. 9/06 nel "c.d. "Fondo Unico" da destinare a province e comuni;

- la gestione associata in ambito territoriale intercomunale delle funzioni di protezione civile costituisce, alla luce della complessità del sistema nonché delle espresse indicazioni normative, il sistema di elezione per un adeguato approccio al problema.

CONSIDERATO CHE:

Detta gestione infatti può rispondere ad almeno due esigenze fondamentali quali:

- il conseguimento di economie di scala nei costi gestionali del servizio;
- la condivisione di esperienze, risorse e mezzi presenti in ambito locale che, presi separatamente, non sono in grado di rispondere alla complessità organizzativa di un efficiente sistema di protezione civile, mentre, se inseriti in un contesto di gestione associata, possono risultare complementari fra di loro fornendo un servizio migliore alla collettività degli amministrati;

- per i Comuni intestati, tutti appartenenti all'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, l'Unione medesima rappresenta il riferimento ideale per una gestione associata ottimale del servizio di protezione civile;

- pertanto i Comuni intestati si sono determinati ad utilizzare lo strumento della "Convenzione" prevista dall'art. 30 del T.U.O.E.L. (Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali) approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, addotata dai rispettivi comuni con propri atti deliberativi di C.C. nell'anno 2009, che alla data odierna i termini triennali di validità sono scaduti nell'anno 2012.

- a mente del IV comma del medesimo articolo i Comuni hanno optato per la delega di funzioni nei confronti del Comune di Dolianova non tanto perché ente di maggiore dimensione demografica e di prevalente estensione territoriale, quanto per l'esperienza amministrativa ed organizzativa di cui detto Comune è portatore, avendo lo stesso, a partire dall'anno 2006, progressivamente approvato un piano comunale di protezione civile e costituito nonché reso operativo un "Gruppo Comunale di Protezione Civile" che ha già avuto modo di prestare la propria opera, nelle situazioni di emergenza contemplate dalle norme, nei territori di alcuni dei Comuni intestati;
- Scopo del rinnovo della suddetta convenzione è quello di proseguire le diverse esperienze e modalità di attuazione del servizio maturate e acquisite negli ultimi tre anni svolti nell'intero territorio intercomunale, quali la tutela della popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da incendi, da calamità naturali e da altri eventi calamitosi;

CONSIDERATO inoltre che al fine di una migliore condivisione e organizzazione delle risorse umane, dei materiali e dei mezzi a disposizione onde poter disciplinare le modalità di funzionamento degli organi di Protezione Civile si ritiene opportuno approvare contestualmente la bozza del nuovo "Regolamento Intercomunale per la costituzione e il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, in quanto nelle precedenti campagne antincendio fin dal 2009 si è fatto riferimento al Regolamento Comunale di Protezione Civile adottato dal Comune di Dolianova con delibera di C.C. n° 64/2006;

VISTA l'allegato schema di convenzione per il rinnovo del servizio intercomunale di Protezione Civile già adottata nell'anno 2009 fra i comuni di Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis finalizzato alla gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile mediante delega al comune di Dolianova;

VISTA l'allegato schema del nuovo "Regolamento Intercomunale per la costituzione e il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica;

PROPONE

DI APPROVARE le premesse le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema della convenzione già adottata nell'anno 2009 fra i comuni di Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis finalizzata al rinnovo della gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile mediante delega al comune di Dolianova, i cui termini triennali di validità sono scaduti nell'anno 2012, allegata al presente atto per farne parte integrante;

DI APPROVARE lo schema del nuovo "Regolamento Intercomunale per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Intercomunale di protezione civile" fra i comuni di Dolianova Barrali, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis, che alla presente viene allegato per farne parte integrante.

con separata votazione UNANIME e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva;

IL SINDACO

Illustra la proposta, su riportata, posta all'ultimo punto all'o.d.g; interviene il Consigliere Pala Antonio, il quale afferma che i volontari, operanti per il territorio di Serdiana, sono inferiori in proporzione agli altri Comuni facenti parte del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile; Il Sindaco replica, che se il Comune avesse un'altro mezzo, i volontari sarebbero di più, inoltre afferma che i costi sono superiori perché Serdiana è più esposta al rischio di incendi.

Il Consigliere Pala Antonio ricorda che il Servizio in questione era svolto dalla Compagnia Barracellare, inoltre chiede che venga rivista la proporzione dei n.° di volontari per il Comune di Serdiana;

Il Sindaco riferisce che si vorrebbe una distribuzione più equa del numero dei volontari e che venga inserito, nel contratto, la cura del verde pubblico;

Dopo ampia discussione, Il Sindaco propone di rinviare il punto all'o.d.g. per maggiori approfondimenti e chiede al Consiglio il mandato per discutere presso il C.D.A i seguenti punti relativi al Regolamento in questione e all'art. 18:

- redistribuzione della percentuale degli operatori in funzione della superficie del territorio e della cifra pagata;
- che venga prevista la possibilità di disporre degli operatori per attività diverse da quelle dell'antincendio secondo le esigenze dell'Amministrazione locale;

Il Sindaco mette ai voti la proposta di rinvio e del mandato per trattare presso il C.D.A le problematiche scaturite nell'esame della proposta in esame

All'unanimità dei voti espressi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti

Delibera

Di rinviare l'argomento posto all'ultimo punto all'o.d.g. ad altra seduta;

Di dare mandato al Sindaco conformemente a quanto sopra.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

II SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal 27.05.2013 come prescritto dall'art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000 e sul Sito Internet del Comune (art. 32 l. 69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA COPIA